



Roma, 14 maggio 2018

Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.
Alla Divisione Calcio a Cinque
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
LORO SEDI

CIRCOLARE N°66

Oggetto: Scadenze fiscali maggio 2018 – Divieto dal 1° Luglio 2018 di corrispondere in contanti ai lavoratori la retribuzione

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n.1–2018 elaborata dal Centro Servizi Tributari della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si invitano i Comitati, la Divisione ed i Dipartimenti in indirizzo a darne puntuale e sollecita informativa alle proprie Società affiliate mediante pubblicazione sui rispettivi Comunicati Ufficiali.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilia)

Roma, 14 maggio 2018

CENTRO SERVIZI TRIBUTARI DELLA L.N.D.

CIRCOLARE N. 1

Oggetto: Scadenze fiscali maggio 2018 – Divieto dal 1° luglio 2018 di corrispondere in contanti ai lavoratori la retribuzione

Entro il **16 maggio 2018**, le Associazioni e le Società Sportive Dilettantistiche che hanno optato per la legge n. 398 del 1991, devono versare, senza alcuna maggiorazione, l'IVA forfettaria sulle operazioni registrate nel primo trimestre 2018 sul prospetto di cui al D.M. 11 febbraio 1997.

Entro il **31 maggio 2018** i soggetti con bilancio chiuso al 30 giugno 2017, devono versare la 2^a rata di acconto, per il periodo d'imposta 2017/2018, delle imposte IRES e IRAP risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa al medesimo bilancio 30 giugno 2017 (entro l'undicesimo mese dalla chiusura del bilancio).

* * *

Con i commi da 910 a 914, della legge di bilancio 2018 – legge n. 302 del 29 dicembre 2017 – è stato stabilito che, **a far data dal 1° luglio 2018**, i datori di lavoro devono corrispondere ai lavoratori la retribuzione, o un anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi:

- a) bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
- b) strumenti di pagamento elettronico;
- c) pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
- d) emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore.

Quanto sopra, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato. Per rapporto di lavoro si intende ogni rapporto di lavoro subordinato, indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione e dalla durata del rapporto, nonché ogni rapporto di lavoro originato da contratti di collaborazione coordinata e continuativa. La firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione.

L'obbligo non sussiste per i rapporti di lavoro instaurati con le pubbliche amministrazioni né per quelli rientranti nell'ambito di applicazione dei contratti collettivi nazionali per gli addetti ai servizi familiari e domestici.

Al datore di lavoro che viola l'obbligo in argomento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 1.000,00 a 5.000,00 euro.



Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.
Alla Divisione Calcio a Cinque
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
LORO SEDI

CIRCOLARE N°67

Oggetto: Elenchi 5 per mille 2018 – Modalità

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 2-2018 elaborata dal Centro Servizi Tributari della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si invitano i Comitati, la Divisione ed i Dipartimenti in indirizzo di darne puntuale e sollecita informativa alle proprie Società affiliate mediante pubblicazione sui rispettivi Comunicati Ufficiali.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Cosimo Sibilia



Centro Servizi Tributari della L.N.D.

Circolare n. 2

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul suo sito, il 28 marzo u.s., l'elenco permanente 2018 delle Associazioni Sportive Dilettantistiche iscritte regolarmente nel 2017 nonché di quelle incluse nell'elenco lo scorso anno e comprensivo delle Associazioni iscritte nel 2016.

Nell'elenco permanente 2018 sono iscritte 9.070 Associazioni Sportive Dilettantistiche.

Come è noto, la nuova disciplina dell'applicazione del 5 per mille, introdotta dalla Legge di Stabilità 2015, ha eliminato per gli enti regolarmente iscritti e in possesso dei requisiti per l'accesso al beneficio, l'onere di riproporre ogni anno la domanda di iscrizione al riparto della quota del 5 per mille nonché la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ed è stato istituito un apposito elenco permanente degli enti iscritti al beneficio che viene aggiornato, integrato e pubblicato sul sito dell'Agenzia delle Entrate, entro il 31 marzo di ogni anno.

Pertanto, le Associazioni già iscritte non dovranno inviare domanda di iscrizione ma sarà obbligatorio presentare una nuova dichiarazione sostitutiva soltanto qualora il rappresentante legale sia cambiato rispetto a quello che aveva firmato la dichiarazione sostitutiva precedentemente inviata.

Le Associazioni che, invece, richiedono **per la prima volta** l'accesso al riparto per il 2018, dovevano, come peraltro fatto presente con la Circolare di questa LND, n. 60 dell'11 aprile 2017, presentare domanda entro il 7 maggio 2018.

Gli elenchi aggiornati con gli enti che si sono iscritti al 5 per mille 2018 saranno pubblicati entro il 25 maggio 2018, e per chi ha presentato la domanda è possibile richiedere la correzione di errori di iscrizione entro il 21 maggio 2018 alla Direzione Regionale delle Entrate competente.

Per chi ha mancato la scadenza del 7 maggio 2018, sarà possibile presentare comunque domanda o provvedere ad eventuali integrazioni entro il 1° ottobre 2018, previo versamento con Mod. F 24 di una sanzione di 258,00 euro.

Il termine per l'invio delle dichiarazioni sostitutive all'Ufficio CONI territorialmente competente da parte delle Associazioni Sportive Dilettantistiche il cui rappresentante legale è cambiato, o da parte delle Associazioni che si iscrivono per la prima volta al riparto 2018, **scade il 2 luglio 2018.**



25 maggio 2018

Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.
Alla Divisione Calcio a Cinque
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
LORO SEDI

CIRCOLARE N°69

Si trasmette per opportuna informazione la comunicazione dell'Ufficio Organismi Sportivi del CONI, pervenuta in data 24 Maggio 2018 per il tramite della Segreteria Federale, in ordine all'implementazione dell'applicativo del Registro 2.0.

Si invitano i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque, il Dipartimento Interregionale e il Dipartimento Calcio Femminile a voler dare puntuale e sollecita informativa della presente Circolare alle rispettive Associate.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Cosimo Sibilia



Alle Federazioni Sportive Nazionali
Alle Discipline Sportive Associate
Agli Enti di Promozione Sportiva

Comunicazione e-mail

**OGGETTO: Registro delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche
Implementazione applicativo**

Con la presente, si informa che in data **22 maggio 2018** sarà completata l'implementazione del programma di gestione del Registro delle ASD/SSD, con l'attivazione degli automatismi di controllo informatico conseguenti agli obblighi regolamentari.

Le variazioni nella documentazione online navigabile via WEB riguarderanno, in particolare:

- a) **Anagrafica** - l'inserimento degli estremi di registrazione (numero, serie e data) dell'Atto Costitutivo e/o dello Statuto non sarà più vincolante per la regolarità dell'affiliazione nell'anno in corso e, dunque, per la stampa del certificato di iscrizione. Si rammenta che la modifica della natura giuridica, del nominativo del Legale Rappresentante e della sede legale, già presenti nella scheda "anagrafica" dell'applicativo, non avviene mediante web services (e neppure mediante il flusso excel), ma deve essere richiesta dall'ASD/SSD interessata all'ufficio competente CONI, presentando l'attestazione dell'Agenzia delle Entrate dell'avvenuta comunicazione di variazione;
- b) **Affiliazioni** – la *data affiliazione*, la *data scadenza* e il codice *disciplina* dovranno coincidere con le informazioni codificate per ciascun Organismo Sportivo (consultabili nel menu "UTILITY" dell'applicativo). Se uno stesso affiliato partecipa ad attività per discipline praticate in stagioni sportive con diversa periodicità, l'Organismo Sportivo trasmetterà, per lo stesso soggetto, dapprima i dati di affiliazione indicando un periodo con le discipline associate e poi i dati di affiliazione indicando l'altro periodo con le restanti discipline. Eventuali modifiche ai periodi ed alle discipline associate contenuti nella tabella "UTILITY", dovranno essere condivise con il competente ufficio CONI;
- c) **Consiglio** – dovranno essere inseriti almeno due nominativi. Un nominativo, con la qualifica *PSD=Presidente*, dovrà coincidere con quello del *Legale rappresentante* contenuto in *Anagrafica*, mentre l'altro dovrà avere la qualifica sociale *VPS=Vice Presidente*. Per le SSD con *Amministratore Unico* non scatterà l'anomalia per la carenza del secondo nominativo. Non andrà a buon fine la trasmissione del *Consiglio* con lo stesso nominativo per due cariche distinte, all'interno della stessa chiamata web.

- d) per la trasmissione dei dati riferiti ai Gruppi Sportivi emanazione dei Corpi Civili e Militari dello Stato, dopo la necessaria opzione circa il Corpo di appartenenza, **non sarà più obbligatoria** l'indicazione della *natura giuridica*; nel campo *Rappresentante legale* sarà inserito il nominativo del Comandante ovvero del Responsabile designato dai rispettivi Corpi; non scatterà l'anomalia per la carenza del secondo nominativo nel *Consiglio*; negli estremi di registrazione – la cui assenza come sopra evidenziato non avrà carattere bloccante – andranno invece inseriti i riferimenti ai Regolamenti organizzativi dei Gruppi Sportivi, che saranno caricati nell'apposita cartella SFTP.

Le nuove iscrizioni, oppure il rinnovo di quelle conseguite nelle stagioni pregresse, saranno vincolate alla corretta e completa trasmissione dei dati da parte degli Organismi Sportivi. Le ASD/SSD, affiliate esclusivamente ad Organismi Sportivi che, in applicazione delle Norme Transitorie al Regolamento di Funzionamento sono autorizzati ad utilizzare, per tutto il 2018, il flusso excel in luogo dei web service, sono tenute a completare i dati, dopo l'accreditamento alla nuova piattaforma.

Le ASD/SSD, presenti nella piattaforma "Registro 2.0" potranno scaricare il certificato di iscrizione solo in presenza, almeno, di una valida affiliazione per la stagione in corso; coerentemente la data di iscrizione - in caso di prima iscrizione - coinciderà con la data in cui il certificato sarà scaricabile. Se una ASD/SSD, in una delle sue affiliazioni, dovesse evidenziare anche una sola anomalia bloccante, quella specifica affiliazione non sarà ritenuta valida e, pertanto, non sarà visualizzata nel certificato fino a quando l'anomalia non sarà sanata.

La verifica mediante il QR code dei certificati già emessi, a seguito della nuova implementazione, potrebbe evidenziare l'inefficacia di qualche affiliazione qualora gli Organismi Sportivi non siano intervenuti per tempo integrando i dati sulla base della messaggistica di sistema, in particolare il file "Esporta sintesi anomalie", oppure l'assenza di iscrizione stessa – per l'anno sportivo in corso - se l'anomalia bloccante dovesse riguardare l'unico Organismo affiliante.

Per informare compiutamente le ASD/SSD relativamente ad eventuali anomalie nei rapporti di affiliazione, con la nuova implementazione, sarà disponibile, nella schermata "Benvenuto" e nella sezione "Stampe", un rapporto dettagliato che, tra l'altro, fornirà indicazioni anche sul soggetto (Organismo Sportivo oppure Società) che dovrà intervenire per sanare sia le semplici anomalie che quelle bloccanti.

1. Anomalie bloccanti:

- a) Codice: 400. L'ASD/SSD riceve questa anomalia se non ha valorizzato il campo Gruppo sportivo nella sezione Anagrafica.
- b) Codice: 410. L'ASD/SSD riceve questa anomalia se non ha valorizzato il campo Data costituzione nella sezione Anagrafica.
- c) Codice: 420. La SSD riceve questa anomalia se non ha valorizzato il campo Natura giuridica nella sezione Anagrafica.

- d) Codice: 450. L'ASD/SSD riceve questa anomalia se l'organismo di riferimento non ha inviato PSD=Presidente ovvero AMM=AmministratoreUnico del Consiglio societario.
- e) Codice: 470. L'ASD/SSD riceve questa anomalia se l'organismo di riferimento non ha inviato almeno un tesserato.
- f) Codice: 480. Controllo attualmente previsto solo per gli affiliati ad EPS. L'ASD/SSD riceve questa anomalia se l'Ente di riferimento non ha caricato il modulo di affiliazione.
- g) Codice: 490. La società riceve questa anomalia se nessuno, tra gli organismi di riferimento, ha caricato lo Statuto.

2. Anomalie non bloccanti:

- a) Codice: 300. L'ASD/SSD riceve questa anomalia se non c'è corrispondenza tra i componenti del Consiglio inviati dagli organismi di riferimento. Il controllo è attivo per ASD/SSD affiliate a più di un organismo che utilizza i WS.
- b) Codice: 310. L'ASD/SSD riceve questa anomalia se non ha valorizzato il campo Atto costitutivo nella sezione Anagrafica.
- c) Codice: 320. La società riceve questa anomalia se non ha valorizzato il campo Data atto nella sezione Anagrafica.
- d) Codice: 340. La società riceve questa anomalia se la data dello statuto presente nella sezione Anagrafica non corrisponde con la data del documento presente nella sezione Documenti.
- e) Codice: 430. La società riceve questa anomalia se non ha valorizzato il campo Statuto vigente nella sezione Anagrafica.
- f) Codice: 440. La società riceve questa anomalia se non ha valorizzato il campo Data statuto nella sezione Anagrafica.
- g) Codice: 460. Controllo previsto solo per le affiliazioni pervenute attraverso iter alternativo. La società riceve questa anomalia se l'organismo non ha inviato il vice presidente del consiglio societario.

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti.


Segretario Generale
Carlo Mornati